



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Determinazione Dirigenziale n. 59 del 22/09/2022**

Repertorio Generale n. 966 del 22/09/2022

**Oggetto: RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA DA GULLOTTA CATERINA CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL' ENTE..**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

**Determinazione Dirigenziale n. 59 del 22/09/2022**

**Oggetto: RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA DA GULLOTTA CATERINA CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL' ENTE.**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**Premesso:**

- che la sig.ra Gullotta Caterina ha notificato ricorso ex art. 700 c.p.c. al Comune di Taormina in data 10/08/2022, per vedersi accertare l'annullamento della nota prot. n. 18639 del giorno 01/07/2022 a firma del segretario generale;
- che il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Messina ha fissato l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 21/09/2022;

**Rilevata**, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un legale al quale affidare la difesa e la rappresentanza legale dell'Ente;

**Considerato** che con Deliberazione di C.C. n. 66 del 22/07/2021 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina;

**Che** da tale data fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente medesimo;

**Che** la presente spesa è obbligatoria ed indifferibile, dovendosi evitare l'insorgere di possibili danni

gravi e certi all'Ente a seguito della mancata costituzione nel giudizio di cui sopra;

**Attesa** pertanto l'opportunità per l'Ente di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da Gullotta Caterina contro il Comune di Taormina;

**Considerata** la necessità per l'Ente di costituirsi in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

**Atteso che**, con la delibera di G.C. n. 230 del 06/09/2022, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a resistere nel giudizio indicato in premessa in nome e per conto dell'Ente;

**Considerato che**, con la suddetta deliberazione, è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa di adottare i conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

**Dato atto che:**

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:*

1.1- *in un arbitrato o in una conciliazione;*

1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31".*

**Richiamati:**

i principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che si applicano a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

la disciplina di regolamentazione emanata dall' ANAC con le Linee guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24/10/2018;

**Dato Atto** che l'avvocato Cuomo Davide Salvatore del foro di Catania, con studio in Catania, Via V. Giuffrida n. 23, C.F:CMUDDS75S12C351L, contattato per le vie brevi, si è dichiarato immediatamente disponibile ad assumere l'incarico di cui trattasi;

**Che** il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale, è pari a complessivi **€. 3.647,80**;

**Dato atto che:** ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. ZE437B2A18;

**Visti:**

- gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000;
- Lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 230 del 06/09/2022, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare l'avvocato Cuomo Davide Salvatore, del foro di Catania, con studio legale in Catania, Via V. Giuffrida n. 23, C.F:CMUDDS75S12C351L, di difendere il Comune di Taormina innanzi al Tribunale di Messina, nel giudizio promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da Gullotta Caterina.

**Di dare atto:**

- che l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico *de quo*, è pari ad **€. 3.647,80**, con imputazione alla Missione 1, Programma 02, Titolo I, Macroaggregato 03, Capitolo 01021.03.00102119, del bilancio di previsione 2020/22 esercizio finanziario 2022 (pren. 11269/2022).

**Di Disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi di legge.

**Di trasmettere** la presente, ai fini della relativa accettazione, all'avvocato Cuomo Davide Salvatore, del foro di Catania, con studio legale in Catania, Via V. Giuffrida n. 23.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(BARTORILLA GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**

## COMUNE DI TAORMINA

### SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

#### LEGALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno ..... del mese di -----, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe Bartorilla , Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

2) L'Avv. Davide Salvatore Cuomo nato a Catania il 12/11/1975, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Catania, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

#### PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 230 del 06/09/2022 il Sindaco è stato autorizzato a resistere nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Messina da Gullotta Caterina;
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all 'Avv. Davide Salvatore Cuomo con studio in Catania Via V. Giuffrida n. 23;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto alla sig.ra Gullotta Caterina quindi resistente innanzi il Tribunale di Messina,

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

**Art. 2** - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

**Art. 3** - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

**Art. 4** - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

**Art. 5** - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di €. 3.647,80 onnicomprensiva, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

**Art. 6** - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n.1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è onnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

**Art. 7** - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive

necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

**Art. 8** - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

**Art. 9** - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

**Art. 10**- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

**Art. 11** - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 11** - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L’Avvocato  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Taormina  
Il Responsabile Area Amministrativa  
\_\_\_\_\_



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 59 del 22/09/2022

### Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

**Oggetto:** RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA DA GULLOTTA CATERINA CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL' ENTE. .

### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### IMPEGNI

	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2022	01021.03.00102119	796/2022	3.647,80

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 22/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
( LA TORRE ANGELA)  
con firma digitale